

R.G. 5/2023  
CONCORDATO  
MINORE

Sent. n. 116/2023 pubbl. il 08/11/2023  
Rep. n. 138/2023 del 08/11/2023

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NOLA  
SECONDA SEZIONE CIVILE  
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

n. R.G. procedimento unitario 82-1/2023

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 82-1/2023 promosso da ALFONSO GIUGLIANO nato a San Giuseppe Vesuviano in data 21.10.1992, ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel Cappiello, con l'ausilio dell'OCC dott. Abete Giovanni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'istante, in data 18.04.2023 ha depositato ex artt. 74 e ss. CCII una proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e segg. CCI .

Con decreto depositato in data 25.05.2023 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore presentata, disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Nola, assegnando ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Con decreto del 26.07.2023, il giudice delegato alla procedura, preso atto delle contestazioni in relazione all'ammontare dei crediti previsti in piano formulate sia dall'Agenzia delle Entrate che dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, invitava l'istante alla modifica della proposta recependo le precisazioni degli enti con aggiornamento della relativa attestazione dell'OCC e, con successivo decreto del 19.09.2023, ha disposto la rinnovazione dei termini della procedura per le manifestazioni di voto, tenuto conto della modifica della proposta.

Con istanza depositata in data 24.10.2023 l'istante chiedeva procedersi all'omologazione del concordato minore, in quanto *"in data 06/10/2023, l'AdE, con pec del 06 ottobre 2023 così esprimeva il proprio voto: "Con riferimento alla procedura in oggetto, considerato che la proposta è stata integrata conformemente alle precisazioni di credito inviate, lo scrivente Ufficio esprime parere*



*favorevole”...Gli altri creditori, chiamati ad esprimersi sulla proposta di concordato minore non inviavano alcuna risposta alla p.e.c. del 22.09/2023 del Gestore della crisi”.*

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Si osservi in diritto.

Come è noto, ai sensi dell'art. 74 CCI “ *I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori*”. Inoltre, ai sensi dell'art. 77 CCI “ *la domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori*”.

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica del concordato minore depositato, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che:

- 1) non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI , in quanto il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditorie;
- 2) è stata allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'O.C.C. e successive integrazioni, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;
- 3) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 71.671,11 (come risultante a seguito del recepimento delle precisazioni dei creditori nonché dello stralcio dell'avviso di addebito, INPS n° 37120170007241585000 di euro 11.262,70 ) non dispone di risorse patrimoniali mobiliari e immobiliari, essendo attualmente disoccupato e che la proposta prevede l'intervento di un garante nella persona della [REDACTED] la quale si impegna, come risulta dalle note integrative depositate, a versare in favore del piano la somma di euro 5.000,00 e a



garantire le ulteriori obbligazioni discendenti dal piano fino all'importo complessivo di euro 25.198,48;

- 4) sono state esposte nella relazione dell'OCC le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi;
- 5) l'Occ ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- 6) l'Occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria sia con riguardo al patrimonio immobiliare che al patrimonio mobiliare evidenziando la ragionevole fattibilità del concordato minore.

In relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, essa risulta articolata nei seguenti termini:

- **attivo destinabile alla procedura pari ad € 38.498,56 derivante:** 1) dal versamento di n. 106 di euro 315,24 (somma mensile messa a disposizione dal debitore Giugliano e dalla coobbligata [redacted] già prestabilita in considerazione delle possibilità economico/finanziarie del debitore e dell'intero nucleo familiare); 2) quanto ad € 5.083,12 mediante l'apporto di finanza esterna da parte di [redacted]. La proposta con l'intervento di un soggetto garante risulta ammissibile in applicazione del comma 2 dell'art. 74 D.lgs. 14/2019, il quale, pur non facendo espressamente riferimento alla figura del soggetto assuntore, prevede la possibilità di proporre un concordato con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

- **Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento per i creditori:**

1. Predeuzione, OCC :50 %del credito per un importo complessivo di €. 1.380,28

1 - [redacted] 72,25% per un importo complessivo di euro 23.356,40

2 - [redacted] per un importo complessivo di euro 2.600,00;

3 - [redacted] 10% per un importo complessivo di euro 135,66;

4 - [redacted] 53,56% per un importo complessivo di euro 160,80;

5 - [redacted] 82,96 per un importo complessivo di euro 10.865,42.

Tanto premesso, va rilevato, come da documentazione depositata in atti, che l'O.C.C. ha provveduto alla comunicazione della proposta successivamente modificata e integrata e del decreto di apertura della procedura di concordato minore a tutti i creditori e nella relazione sull'esito dei voti depositata in data 24.10.2023 dall'Avv. Capiello risulta che l'AdE, con pec del 06 ottobre 2023 ha espresso parere favorevole, mentre tutti gli altri creditori, nulla hanno comunicato e, pertanto, deve intendersi



che abbiano prestato il loro consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ex art. art. 79 c.3 CCI.

Pertanto, come richiesto dall'art. 79 CCI, il concordato minore deve ritenersi approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in mancanza di contestazioni, omologabile.

Sulla scorta di tutto quanto sopra evidenziato, letto l'art. 80 CCI sussistono i presupposti per omologare il concordato minore proposto.

Con il decreto di apertura della presente procedura depositato in data 25.05.2023 la scrivente disponeva "Su richiesta dei debitori che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore".

Orbene, con la presente sentenza di omologazione il provvedimento va confermato.

**P.Q.M.**

- omologa il concordato minore presentato il 18.04.2023 da ALFONSO GIUGLIANO nato a San Giuseppe Vesuviano in data 21.10.1992, ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel Capiello, con l'ausilio dell'OCC dott. Abete Giovanni;
- dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- dispone che l'O.C.C. dott. Giovanni Abete provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;

- conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- prescrive che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 81 CCI;
- dispone che, terminata l'esecuzione, l'occ presenti al giudice una relazione finale;
- rammenta che il ricorrente è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede nonché per gli adempimenti di competenza.

Nola, 06.11.2023

Il Giudice del.  
*Dott.ssa Rosa Paduano*